



## XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE LECCE 6,7,8 OTTOBRE 2022

### MOZIONE DELL'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI PER LA MODIFICA DELL'ART.56 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

#### PREMESSO CHE

- Il nostro ordinamento non prevede una disciplina organica sui compiti e sui doveri deontologici specifici del curatore speciale, nonostante la normativa sovranazionale richieda una specifica formazione interdisciplinare per il professionista che operi con il minore,
- Nemmeno la recente L.206/21 ha previsto per il curatore speciale che riveste la qualifica di avvocato (concentrazione di ruoli che agevola l'esercizio del diritto di difesa e la tutela degli interessi del minore) una formazione specifica e qualificata per rivestire tale ruolo, né tanto meno i requisiti per essere nominati c.s. e la conseguente creazione di registri e/o elenchi di c.s. da tenersi presso ciascun Tribunale e/o presso i consigli dell'Ordine;
- l'art.15 del Codice Deontologico Forense prevede per l'avvocato il dovere di aggiornamento professionale e formazione continua che deve essere rispettato con particolare rigore nel settore del diritto di famiglia in ragione delle delicate vicende processuali che attengono ai rapporti familiari,
- Il 3° comma dell'art.80 CPC prevede l'obbligo per il curatore speciale di procedere all'ascolto del minore a prescindere dall'età e dalla capacità di discernimento del minore coinvolto,
- il comma 3° al n.4 dell'art 78 CPC prevede che il minore che abbia compiuto 14 anni possa richiedere la nomina di un curatore speciale,
- l'art.56 del codice deontologico forense<sup>1</sup> al comma 1 prevede che l'avvocato non possa procedere all'ascolto del minore, senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale,

<sup>1</sup> **Art.56 Codice deontologico forense** – Ascolto del minore

1. L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.



- l'attuale formulazione dell'art.56 è in contrapposizione con il diritto all'ascolto di cui il minore è titolare in tutte le situazioni giuridiche che lo vedono interessato e con il correlato dovere dell'avvocato curatore speciale di procedervi,
- tale contrapposizione pone il problema del comportamento deontologico da tenere da parte dell'avvocato curatore speciale del minore.

Tutto ciò premesso l'Unione Nazionale Camere Minorili

### **CHIEDE**

Al XXXV Congresso Nazionale Forense, di approvare e fare propri i contenuti della presente mozione e per l'effetto sollecitare il CNF affinché, nell'ambito delle sue funzioni e prerogative ai sensi dell'art.35 Legge n. 247/2012, Voglia procedere alla modifica e all'integrazione dell'art.56 Codice Deontologico Forense specificando che il divieto di ascoltare il minore non si estende al curatore speciale avvocato in quanto lo stesso necessita di interloquire con il minore parte processuale.

Resta inteso che permane in capo al curatore speciale l'obbligo preliminare di verificare l'eventuale esposizione dello stesso a rischi di pregiudizio<sup>2</sup>, nonché quello di individuare le modalità di comunicazione maggiormente tutelanti per il minore coinvolto nel caso concreto.

Roma, 05 Settembre 2022

Il Presidente UNCM  
Avv. Grazia Ofelia Cesaro

---

<sup>2</sup> Si dà conto della previsione contenuta nello schema di decreto legislativo recante attuazione della L.n.206.2021 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata all'art.473-bis.8